

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3968

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1999

—————

Agevolazioni fiscali in ambito culturale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore dei beni culturali in Italia non ha avuto, da parte dello Stato, l'attenzione e le risorse che il suo valore e la sua consistenza avrebbero preteso.

A fronte della enorme ricchezza storico-culturale del suo patrimonio, lo Stato, da un lato non ha predisposto un razionale sistema di definizione di competenze per l'individuazione delle autorità preposte alla tutela, nè ha fornito, dall'altro, adeguati mezzi finanziari per la conservazione e la cura di tale risorsa.

Sul primo punto, basti ricordare come siano state improduttive di effetti sia l'apertura dell'articolo 9 della Costituzione espressa nel richiamo al patrimonio storico-artistico della Nazione - non già dello Stato - sia la previsione contenuta nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attribuzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Quanto alla destinazione di adeguate risorse finanziarie per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico, va evidenziato che i rari interventi legislativi favorevoli al settore hanno subito nel tempo sensibili contrazioni. Fra i primi, si fa riferimento in particolare alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni, legge meritevole di considerazione per l'innovazione introdotta correlando le agevolazioni fiscali agli oneri incombenti sulla proprietà quando questa ha ad oggetto beni di riconosciuto valore storico-artistico.

Il sistema della deducibilità totale dal reddito delle spese affrontate per ottemperare agli obblighi di tutela imposti al titolare ha realizzato un efficace strumento per la conservazione e fruizione dei beni vincolati

ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Dal principio della deducibilità si è però successivamente transitati al principio della detraibilità, con conseguente contrazione dei benefici e penalizzazione degli interventi negli ambiti sopra identificati.

Il presente disegno di legge, che è il risultato delle proposte di legge n. 29, d'iniziativa dei consiglieri regionali Scaravelli, Prior, Pirrami e Bellotti relativa a «Agevolazioni fiscali per l'incentivazione delle attività culturali» e n. 40, d'iniziativa della Giunta regionale del Veneto, relativa a «Agevolazioni fiscali in ambito culturale», rappresenta una risposta forse provocatoria, nella sua semplicità, ai sopra evidenziati problemi di scarsità di fondi a disposizione degli interventi diretti al recupero ed alla valorizzazione dei beni ed anche delle attività culturali, riproponendo con forza il principio della piena deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali effettuate da privati e da imprese.

Infatti, è acquisito in dottrina e nella prassi, che lo strumento più idoneo per indirizzare investimenti e risorse di singoli ed imprese verso i settori che il legislatore vuole favorire, ritenendoli di interesse della collettività, è quello della deduzione dal reddito, non già della detrazione d'imposta.

L'articolo 1 esplica questo principio stabilendo che la deduzione non può essere di importo superiore all'uno per cento del reddito dichiarato, specificando anche i requisiti di cui i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali debbono, a loro volta, essere in possesso.

L'articolo 2, sulla scorta di quanto recentemente previsto per altri settori, prevede la

possibilità di destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di iniziative pertinenti all'ambito della cultura nella più lata eccezione del concetto, comprensiva delle attività rivolte alla tutela del bene culturale, alla sua valorizzazione e al complesso delle manifestazioni che esprimono nei diversi settori il valore culturale.

Infine l'articolo 3, sviluppando la disponibilità del legislatore a vedere ricono-

sciuto un ruolo anche alla regione in ordine al finanziamento o alla contribuzione di interventi in questo settore, disponibilità già manifestata dall'articolo 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fa rientrare nella disponibilità delle regioni una quota pari al cinquanta per cento dell'importo così realizzato per il finanziamento o la contribuzione delle ipotesi previste all'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore del settore culturale e artistico)

1. Nella determinazione del reddito delle persone fisiche e delle imprese, sono interamente deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore di soggetti pubblici e privati che promuovono o svolgono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, organizzano e realizzano attività culturali, ivi compresi gli scambi culturali con i paesi esteri.

2. La deduzione, per un importo non superiore all'uno per cento del reddito dichiarato, può essere fatta valere ai fini del pagamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle persone giuridiche (IRPEG) fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

3. La deduzione è ammessa, nel caso di erogazione liberale a favore di soggetti privati, a condizione che i beneficiari:

a) siano organismi dotati di personalità giuridica;

b) non perseguano finalità di lucro;

c) svolgano le attività culturali di cui al presente articolo.

4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali dovranno rilasciare al donatore una attestazione del legale rappresentante, certificata da professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti ed allegata alla dichiarazione dei redditi, nella quale sia specificata l'entità dell'erogazione stessa e la sua destinazione.

5. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regola-

mento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con cui sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività e la economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Art. 2.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento di beni e iniziative culturali)

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF per il finanziamento di attività e per iniziative culturali quali:

a) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni;

b) mostre, esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale relative alle cose di cui alla lettera a), nonché studi e ricerche eventualmente a tal fine necessari;

c) ogni manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, così riconosciuta dai competenti organismi statali e regionali.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività e la economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Art. 3.

(Costituzione e ripartizione del fondo)

1. I proventi di cui all'articolo 2 confluiscono in apposito fondo costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Il cinquanta per cento del fondo è nella disponibilità del Ministero stesso; il rimanente cinquanta per cento è destinato alle Regioni ed è ripartito fra le stesse con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con cui disciplina le modalità e i requisiti per l'accesso alla quota del cinquanta per cento del fondo di cui al comma 1 nella sua disponibilità.

3. Le Regioni disciplinano i requisiti e le modalità per l'accesso alla quota del fondo di cui al comma 1 nella misura loro assegnata.

